



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

**PIANO INTEGRATO COMPRENSIVO:**

- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- **MODELLO 231**
- **PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA'**

**ANNI 2023 – 2024 – 2025**



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## RELAZIONE RESPONSABILE

Il presente documento redatto dal Responsabile Anticorruzione, sig. Luca Moretti, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2020, con l'approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022, rappresenta un aggiornamento del già menzionato Piano Triennale 2020-2022.

Il presente Piano, relativo al triennio 2023-2025, si pone dunque in continuità con il precedente proponendo misure già in essere e fornendo indicazioni specifiche sull'attuazione del sistema di *risk management*, nel rispetto di quanto previsto dall'aggiornamento 2022 al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla determinazione ANAC del 16 novembre 2022, nonché in linea con la determinazione ANAC di cui ai precedenti aggiornamenti attuati nel triennio di validità del precedente Piano Triennale 2020-2022.

Il Piano è stato redatto partendo da una ricognizione dello stato di attuazione raggiunto nell'anno 2022, e stabilendo, per ciascuna misura, la nuova programmazione per ciascun anno di validità del presente Piano, con l'indicazione delle relative fasi e tempi di esecuzione.

Il presente documento si basa, altresì, sull'esperienza maturata in questi ultimi anni nelle tecniche di gestione e prevenzione dei rischi operativi, di frode e corruzione.

Sul suo contenuto, inoltre, sono stati chiamati a esprimersi i dipendenti, i quali operano sul “*campo*” attraverso un'apposita consultazione attuata all'interno degli incontri annuali di formazione.

Il medesimo documento risulta in linea con i Piani adottati ed attuati nel corso di questi ultimi anni, già comprensivi dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

Anche per il triennio 2020-2022 si è deciso di dare al Piano una struttura prettamente programmatica delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza nonché di dare evidenza dello stato di applicazione delle misure contemplate nei Piani precedenti.

In particolare, al fine di verificarne l'idoneità delle scelte effettuate nei precedenti Piani, sono stati effettuati approfondimenti metodologici, normativi e organizzativi ed in particolare:

- sulle modalità operative seguite nelle attività di analisi del contesto per verificare l'idoneità della gestione dei rischi operativi;
- sugli esiti degli *audit* per verificare l'idoneità del funzionamento dei controlli interni ai processi e l'attuazione delle misure di prevenzione.

PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Dagli approfondimenti è emerso lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali previste nel precedente Piano, come sintetizzato nella seguente tabella:

Sintesi dell'attuazione delle misure

MISURE	PIANIFICATA	ATTUATA
CODICE DI COMPORTAMENTO	<b>Si</b>	<b>Si</b>
ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE	<b>No</b>	<b>No</b>
ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	<b>Si</b>	<b>Si</b>
INCONFERIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ	<b>Si</b>	<b>Si</b>
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	<b>Si</b>	<b>Si</b>
WHISTLEBLOWING	<b>No</b>	<b>No</b>
FORMAZIONE	<b>Si</b>	<b>Si</b>
TRASPARENZA	<b>Si</b>	<b>Si</b>
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO – PANTOUFLAGE	<b>Si</b>	<b>Si</b>
COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA	<b>Si</b>	<b>Si</b>
PATTI DI INTEGRITÀ	<b>Si</b>	<b>Si</b>
CODICE PER INCARICHI ESTERNI	<b>Si</b>	<b>Si</b>
CODICE ACCESSOz<<<	<b>Si</b>	<b>Si</b>
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURE E SERVIZI	<b>Si</b>	<b>Si</b>
CONTRATTI APERTI	<b>Si</b>	<b>Si</b>
REGOLAMENTO NEGOZIALE	<b>Si</b>	<b>Si</b>

**MISURE NON ATTUATE**



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

**ROTAZIONE ORDINARIA.** La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nei precedenti Piani e non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: **Causa ridotte dimensioni della Società e carenza di figure professionali idonee alla sostituzione.**

**WHISTLEBLOWING.** In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si precisa che non si è ritenuto di non procedere immediatamente in ragione del seguente giudizio: **Il sistema già prevede un elevato livello di tutela; tuttavia, con il presente Piano viene emanato un apposito regolamento per la gestione informatizzata delle segnalazioni.**

### **RENDICONTAZIONE MISURE ATTUATE**

**CODICE DI COMPORTAMENTO.** Il codice di comportamento è stato adottato e contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato. Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui: controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

**ROTAZIONE STRAORDINARIA.** La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

**MISURE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI.** In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel decreto legislativo n. 39/2013, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel Piano sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel decreto legislativo n.39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

**INCONFERIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ**



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Nell'anno di riferimento del precedente Piano, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfirmità. Sono state effettuate verifiche con interviste al personale responsabile di settore, durante gli incontri di formazione, e non sono state accertate violazioni.

Quindi non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPC.

### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del precedente Piano, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

**FORMAZIONE.** Nell'arco temporale del precedente Piano è stata erogata la formazione ai Responsabili di settore con due giornate di approfondimento per complessive otto ore, con l'obbligo di trasmettere le informazioni al proprio personale. Ciò in quanto tale metodologia è risultante più penetrante rispetto a quella svolta con il coinvolgimento di tutti i settori.

La formazione è stata erogata sui seguenti temi:

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico.
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico.
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio.
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale;
- analisi di casi pratici.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati effettuate ai partecipanti presenti delle interviste finalizzate a misurare il loro livello di gradimento. In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata effettuata in parte *in house* e con un avvocato esperto del settore.

**TRASPARENZA.** Nell'arco temporale di riferimento del precedente Piano sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La Società ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "*Amministrazione trasparente*", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'arco temporale di riferimento del precedente Piano non sono pervenute richieste d'accesso dirette. Sono pervenute informazioni dal Comune di Livigno per richieste di accesso gestite dallo stesso.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello relativo agli adempimenti è molto soddisfacente.

[PANTOUFLAGE](#). La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e non è stata comunicata alcuna violazione o sospetto in merito, tale da giustificare la verifica.

[COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA](#). Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

[PATTI DI INTEGRITÀ](#). Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite negli atti delle procedure attivate. Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità nei contratti. Sono state effettuate verifiche a campione sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

[REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO](#). Non sono pervenute istanze dirette all’APT. Infatti, sono pervenute attraverso il socio unico e le notizie sono state inviate allo stesso.

[CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE](#). Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi;
- positivo sull’efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale sul funzionamento dell’amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;
- neutrale su non vi sono altre attività da specificare.

[MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO](#). Nel corso del periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata, in ragione della circostanza che il personale è stato adeguatamente formato sulla materia;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata, in ragione del fatto che il personale ha proseguito sull'adeguata formazione già avviata negli anni precedenti.
- la reputazione della Società è rimasta invariata in ragione delle medesime ragioni.

**MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.** Nell'arco temporale di riferimento:

- non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti della Società;
- la Società non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale;
- non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti;
- non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti.

**MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.** Nell'arco temporale di riferimento non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carichi dei dipendenti.

**MONITORAGGIO ATTI GENERALI.** Nell'arco temporale di riferimento si è provveduto ad effettuare un riesame degli atti predisposti negli anni in attuazione dei rispettivi Piani Triennali e l'esame ha confermato l'idoneità degli stessi a perseguire l'obiettivo di evitare o comunque ostacolare la *male gestio* e comunque la conformità alla normativa di riferimento. In particolare, l'esame ha coinvolto: la carta dei servizi, il codice per incarichi esterni, il codice di comportamento, le condizioni generali per la fornitura di beni e servizi, il contratto aperto, il patto d'integrità, il regolamento attività negoziale e il regolamento accesso civico.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Dalla valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute, si ritiene che complessivamente il livello raggiunto sia buono per le seguenti ragioni:

- è stata data attuazione completa al Piano;
- la formazione erogata è stata compatibile con le misure previste;
- le misure previste ed attuate sono da ritenersi idonee;
- l'impulso e il coordinamento del RPC, rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio, è da ritenersi idoneo e con piena condivisione da parte degli Organi societari.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Conseguentemente si ritiene di proseguire anche per il triennio 2023 -2024-2025 con il processo di gestione attuato nell'arco temporale del precedente Piano, salvo integrazione che verrà definita nei successivi capitoli.





PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## CAPO I PREMESSA

### BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'

**INQUADRAMENTO GENERALE.** L'articolo 97 della Costituzione prevede al comma 2: *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.

Obiettivo del legislatore costituzionale è quindi quello di combattere la *"cattiva amministrazione"*, ovvero l'attività che non rispetta i parametri *"del buon andamento"* e *"dell'imparzialità"* e quindi verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità.

Per comprendere la finalità perseguita occorre innanzitutto ricordare il significato di *"Corruzione"*: dal latino *"CORRUMPERE"* – *"rompere con"*. La corruzione rappresenta, quindi, una rottura delle regole fondamentali che porta alla inevitabile rottura delle relazioni con i cittadini e della fiducia reciproca. Ciò significa che sono vietati atti e comportamenti che, anche se non integrano specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO.** Il legislatore ordinario ha attuato il disposto costituzionale con l'introduzione del Piano Anticorruzione, la cui progettazione è disciplinata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni"*.

Il quadro normativo di riferimento non si esaurisce nelle disposizioni sopra richiamate, comprendendone molte altre, ivi inclusi gli interventi di *soft law* dell'A.N.AC.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Quindi il contesto normativo vigente in materia anticorruzione è rappresentato da:

- la legge 190 del 2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA*”. La ratio della Legge è la diffusione di una cultura della legalità, attraverso la creazione di un apparato di procedure interne di carattere preventivo, atte a ridurre la probabilità della verificabilità di condotte idonee a configurare fattispecie corruttive. Nel sistema preventivo prospettato dalla legge in esame assume un ruolo fondamentale la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);
- il decreto legislativo 33 del 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione*” (emanato su delega dell’articolo 1, commi 35-36 della legge 190/2012). La ratio del Decreto è quella di garantire l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti partecipati e controllati dalle Pubbliche Amministrazioni “*allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*” (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013). Da un punto di vista applicativo si precisa che il decreto legislativo 33/2013 prevede la creazione di una sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*” nella pagina Internet del soggetto destinatario della normativa, ove devono essere pubblicati i dati e le informazioni previste per legge;
- il decreto legislativo 39 del 2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico*” (a norma dell’articolo 1, commi 49-50 della legge 190 del 2012). Il Decreto disciplina le modalità per il conferimento e per il mantenimento degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo un sistema di autodichiarazioni ed un sistema di vigilanza atto a garantire l’applicabilità della disciplina. Tale Decreto legislativo prevede, altresì, un sistema sanzionatorio per il mancato rilascio delle dichiarazioni di inconfiribilità (al momento dell’attribuzione dell’incarico) e di incompatibilità (annuale). Il decreto legislativo 39/2013 si collega sia alla normativa in materia di trasparenza, in quanto prevede che le dichiarazioni vengano pubblicate sul sito *web*, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sia alla normativa in materia di prevenzione della corruzione, in quanto il sistema di vigilanza e controllo viene garantito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con tale provvedimento, il legislatore ha voluto: a) dare concreta attuazione al principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato; b) contrastare ed evitare che un soggetto, al momento della cessazione della carica politica, possa ricoprire una carica di amministratore dell’ente in controllo (il fenomeno del c.d. *PANTOUFLAGE*, ovvero il divieto di assumere incarichi in enti privati post – mandato, e/o il cd. *REVOLVING DOORS*, il passaggio da una carica ad un incarico all’altro in costanza di rapporto).



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

[DECRETO LEGISLATIVO n.231/2021](#). Oltre a tali disposizioni normative si indica, naturalmente, per le strette connessioni e analogie, anche il [decreto legislativo 231 del 2001](#) *“Disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Il Decreto, per la prima volta in Italia, ha superato il principio *societas delinquere non potest* introducendo una peculiare forma di responsabilità a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. La responsabilità prevista dal decreto legislativo 231 del 2001 è una responsabilità per *“colpa in organizzazione”*, tant’è che il Decreto prevede la possibilità per l’ente di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se dimostra di aver adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire Modello Organizzativo) idoneo a prevenire la commissione dei reati e di aver nominato un Organismo di Vigilanza autonomo con il compito di verificarne la concreta attuazione all’interno della realtà societaria. Il Modello Organizzativo e l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza costituiscono quindi l’effettiva essenza del decreto legislativo n.231 del 2001 ed è evidente la stretta connessione con il quadro di politica generale di prevenzione sopra individuato in materia di anticorruzione e trasparenza. Per comprendere gli stretti legami tra tali normative si ricorda come tra i reati presupposto, rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, vi siano anche i reati di corruzione, nei confronti della Pubblica Amministrazione e tra privati. È opportuno, tuttavia, rilevare che il decreto legislativo 231 del 2001 e la legge 190 del 2012 non coincidono e non possono sostituirsi uno all’altro, in quanto si tratta di discipline differenti che però sono strettamente connesse e possono reciprocamente integrarsi. In particolare, la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (a seguire semplicemente Determinazione n. 8/2015) chiarisce che *“quanto alla tipologia dei reati da prevenire il decreto legislativo 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla legge 190 del 2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società”*.

Il richiamo all’aspetto organizzativo, quale elemento fondamentale per la prevenzione della corruzione, rappresenta un immediato legame con il sistema preventivo richiesto anche dal decreto legislativo 231 del 2001.

La lotta alla corruzione mira, quindi, a preservare la società attraverso la valorizzazione di comportamenti corretti e virtuosi e attraverso la creazione di processi organizzativi che disincentivino condotte devianti.

[RAPPORTO TRA IL DECRETO LEGISLATIVO n.231/2021 E LA LEGGE 190/2012](#). Al fine di evitare una inutile duplicazione, il PNA del 2013 (par. 3.1.1. pagine n. 33 e 34) ha precisato che *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico,*



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del decreto legislativo n.231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal decreto legislativo n. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominati Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicate sul sito istituzionale ...". Successivamente, l'ANAC ha rafforzato la propria impostazione con ulteriori provvedimenti e precisamente:

- in un Orientamento (n. 39/2014) afferma che *"le holding comunali e le società partecipate dalle stesse (...) sono tenute ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del decreto legislativo n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (par. 3.1.1 PNA)";*
- con la Determinazione n. 8/2015 al paragrafo 2.1.1, precisa che: *"in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex decreto legislativo n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del decreto legislativo n.231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti".*

Le Linee Guida ANAC, contenute nella Delibera n. 1134 del 2017, ha sottolineato che sussiste una differenza tra i reati che il Decreto 231 tende a prevenire e quelli che vorrebbe impedire la legge 190.

Il Decreto 231 tende a prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società («*interesse o al vantaggio*»), sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'*interesse* esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del *vantaggio* ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito), laddove i reati che la legge 190 intende prevenire sono quelli che il dipendente potrebbe porre in essere.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

L'ANAC, stante la previsione dell'articolo 1, comma 2-bis L. 190/2012 ove è stabilito che le società controllate dalla Pubblica Amministrazione e gli altri organismi indicati dall'art. 2-bis, comma 2 decreto legislativo n.33/2013 adottano le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo n.231/2001, raccomanda fortemente *“ove le società non vi abbiano già provveduto, l'adozione di tale modello, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e monitorerà lo stato di adozione del modello 231”*. L'affermazione è contenuta nell'Aggiornamento delle linee guida di cui alla determinazione n. 8/2015, con il parere positivo del Consiglio di Stato.

La Regione Lombardia, invece, ha reso obbligatorio il “Modello 231” (l'Odv) per tutti i soggetti accreditati per i servizi di istruzione

Da un punto di vista prettamente pratico ed operativo, data la genericità ed ampiezza della definizione di *MALADMINISTRATION*, è quindi necessario adottare un codice di comportamento interno che sia di per sé idoneo a definire le condotte vietate assoggettabili a sanzioni di natura disciplinare.

## REATI DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2021

**I reati presupposto.** Sulla base di quanto previsto espressamente dal Capo I, Sez. Ili, del D.lgs. 231/ 2001 i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (si veda art. 24 D.lgs. 231/2001);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
- 3) delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24 ter D.lgs. 231/2001);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda art. 25 D.lgs. 231/2001);
- 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25 bis D.lgs. 231/2001);
- 6) delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. 25 bis D.lgs. 231/2001);
- 7) reati societari (si veda art. 25 ter D.lgs. 231/2001);



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo si veda art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25 quater 1 D.lgs. 231/01);
- 10) delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001);
- 11) abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.lgs. 231/2001);
- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25 septies D.lgs. 231/2001);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- 14) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. 25 nonies D.lgs. 231/2001);
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. 25 decies D.lgs. 231/2001);
- 16) reati ambientali (si veda art. 25 undecies D.lgs. 231/2001);
- 17) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001);
- 18) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

**Per una più semplice lettura, si riporta il testo aggiornato degli arti. 24, 24 bis, 24 ter, del D.lgs. n. 231/01**

### **Articolo 24**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Articolo 24-bis.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Articolo 24-ter.**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Articolo 25.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

### **Articolo 25-bis.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote, f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

### **Art. 25-bis.**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **Articolo 25-ter.**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione





#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **Articolo 25-quater.**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **Articolo 25-quater.**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **Articolo 25-quinquies.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600,601,602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. I, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. I, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Articolo 25-sexies.**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **Articolo 25-septies.**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

### **Articolo 25-octies.**

In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter. 1 del Codice penale, si applica all'ente

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter. 1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### **Articolo 25-nonies.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

### **Articolo 25-decies.**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **Articolo 25-undecies.**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **Articolo 25-duodecies.**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote<sup>2</sup>.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote<sup>3</sup>.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

### **Articolo 25-terdecies.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Articolo 26.**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **Reati transnazionali**

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato inattività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 231/01. Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

### **Reati rilevanti ai fini della l. 190/2012 relative alle aree di rischio per il contesto operativo dell'APT**

Data la *mission* e la specifica attività operativa dell'APT, pare opportuno e prudente ipotizzare la commissione delle seguenti categorie di Reato:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione.
2. Corruzione tra privati.
3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per tali categorie di Reato, si reputa utile riportare il dettaglio degli articoli del Codice penale e del Codice civile e, in taluni casi, gli articoli di legge correlati, nonché le nozioni associate.

### **DELLITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Preliminare, va rammentato che la figura del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", etc.).

### **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316-BIS C.P.)**

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

### **INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 316-TER C.P.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; in questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento; va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.); a titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

### **TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, CO. 2, C.P.)**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea; tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato; in ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosi rispetto alle condizioni praticate dal mercato; tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

### **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico; l'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione; in tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico; integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

### **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della sua posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

### **CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 320, 321 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.); il reato si



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

configura altresì nel caso in cui la ricezione o la promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico agente; il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara); tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti. L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

### **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

### **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

### **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

### **PECULATO (ART. 314 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La pena è ridotta nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

### **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART.322 BIS C.P.)**

I reati-presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee; coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti
5. a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

### **RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO (ART. 326 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è ridotta.

Inoltre, la norma prevede quale condotta criminosa l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto la pena è ridotta.

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

### **RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE (ART. 328 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Fuori dei casi sopra menzionati, la pena è ridotta per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

### **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**

Risponde del reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Risponde, inoltre, del reato chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635 C.C.)**

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.377 BIS C.P.)**

L'articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1° marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

Il testo del già menzionato articolo è il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

## QUADRO SINOTTICO E COMPARATIVO

Peculato (art. 314 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Concussione (art. 317 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Pene accessorie (art.317-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

esteri (art. 322 bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]

- Confisca (art. 322 ter c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012].

## MODELLO ORGANIZZATIVO

La legge esonera dalla responsabilità l'ente, qualora questo dimostri di aver fatto quanto possibile per darsi una serie di regole finalizzate a ridurre il rischio di verificazione dei reati ovvero quando dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi. Per l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni: a) che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne b) che il Modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi"; c) che il Modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

È richiesto inoltre:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza - OdV");
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati. Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente del Modello è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità diretta dell'ente.

Il decreto prevede inoltre che il Modello debba:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti;
- b) prevedere protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della in merito ai reati da prevenire;
- c) prevedere risorse finanziarie da destinare alla gestione della prevenzione della commissione dei reati di cui al decreto;
- d) prescrivere obblighi di informazione dei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) prevedere un sistema disciplinare interno con concrete sanzioni per il caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## VIGILANZA

La legge 231 prevede all'articolo 6 comma 4 "4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). Alla luce della recente giurisprudenza, l'affidamento del ruolo di OdV nelle piccole e medie imprese, o, comunque, nelle aziende prive di una complessità organizzativa e strutturale, può essere una scelta da valutare al fine di contenere i costi e concentrare l'efficienza del controllo interno, pur consci dei rischi in termini di prova dell'indipendenza ed autonomia dei controllori.

## PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022-2024



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Il Piano in esame rappresenta uno strumento per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.

La particolarità del PNA in esame è determinata dalla consapevolezza che, l'attuale momento storico, impone rafforzare la lotta alla corruzione per evitare la vanificazione dei risultati attesi con l'attuazione del PNRR, pur mantenendo l'obiettivo del legislatore di semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Il PNA è articolato in due Parti:

- parte generale che è dedicato ai RPC e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, l'ANAC indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione;
- parte speciale che è dedicata ai contratti pubblici ed assume una particolare rilevanza, tenuto conto del ruolo dell'ANAC che svolge funzioni esclusive e tenuto conto che lo stesso PNRR introduce riforme in materia. L'ANAC offre un riepilogo dei numerosi interventi legislativi che hanno interessato la materia dei contratti pubblici e supporta le stazioni appaltanti nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza rapportate all'urgenza, che spesso hanno caratterizzato eventi corruttivi. La parte speciale contiene anche un approfondimento sulle gestioni commissariali, ai quali è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR. In tale disciplina, l'ANAC ha tenuto conto la possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore nonché la relativa attribuzione di fondi pubblici cospicui, può amplificare il rischio corruzione. A presidio dell'attività dei Commissari, per l'ANAC, il soggetto che ricopre il ruolo di RPC deve essere diverso dal Commissario ed individuato nella figura di un alto dirigente della struttura commissariale. Nell'ipotesi di impossibilità nella individuazione del soggetto, l'incarico di RPC può essere svolto dallo stesso Commissario straordinario, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, fermo restando l'attribuzione al Ministro delle Infrastrutture, per l'adozione del Piano Anticorruzione, proprio in quanto vertice dell'organo di indirizzo.

Sia nella parte generale, che in quella speciale, la *ratio* è quella di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPC e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Conseguentemente, il PNA in esame offre specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Il Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO), pertanto, andrà a sostituire, tra gli altri, anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, provvedendo alla definizione degli strumenti idonei a perseguire la massima trasparenza dei risultati dell'attività' e dell'organizzazione amministrativa ed a realizzare gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, in una logica di semplificazione degli adempimenti



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

in materia ed in prosecuzione del disegno di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa.

Il termine originario previsto dalla norma succitata per l'adozione del PIAO era fissato al 31 gennaio 2022, ma, non essendo nel frattempo intervenuta la normativa secondaria di attuazione delle disposizioni contenute nel già menzionato articolo, il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha posticipato al 30 marzo 2022 il termine per l'adozione del D.P.R. che apporterà le necessarie semplificazioni agli adempimenti previsti dalla normativa al momento in vigore ed al 30 aprile 2022 quello per l'adozione del PIAO. Di conseguenza, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-24 (PTPCT).

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è stato introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" nell'ambito del Milestone M1C1-56, Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, del PNRR, che prevede una serie di misure atte a garantire la riforma del pubblico impiego e la semplificazione delle procedure. Il PIAO deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e rappresenta un documento di programmazione unitario della pianificazione della prevenzione della corruzione e degli altri strumenti di pianificazione. È stato evidenziato dall'ANAC con la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 "*L'obiettivo del legislatore è coerente con quanto in più sedi evidenziato anche da ANAC circa la necessità di mettere a sistema gli strumenti di programmazione e di coordinare fra loro PTPCT ed il Piano della performance, in quanto funzionali ad una verifica dell'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di risk management con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle amministrazioni*".

Il legislatore ha previsto un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Le amministrazioni ed enti



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

esclusi dalla disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, a dotarsi del Piano triennale della prevenzione della corruzione. In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 80/2021, sono stati emanati il D.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*" e il D.M. del 30 giugno 2022 n. 132, "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*" che hanno definito la disciplina del PIAO.



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## CAPO II

### PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE *PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA'*

#### **Il dualismo del sistema integrato**

Avvalendosi della possibilità, a tale scopo concessa dalle disposizioni vigenti, per evitare inutili ridondanze, l'APT ha inteso attuare la suddetta normativa mediante una compiuta integrazione del Modello 190 con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n.231/01. Conseguentemente, ha ritenuto di dotarsi di un proprio Piano per la Prevenzione della Corruzione integrato con il Modello 231, integrato a sua volta, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.97/2016, alla disciplina sulla trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il Presente Piano integrato si articola in tre Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, all'“Anticorruzione”, alla “Trasparenza” e Mod. 231 che integra il Piano.

Mentre il Modello di Organizzazione di cui al decreto legislativo n.231/2001 è finalizzato a ridurre al minimo il rischio di commissione dei “reati-presupposto” tassativamente indicati dal decreto legislativo (es. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, ecc.), la legge n. 190/2012, destinata ai soggetti pubblici, ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite. In ragione di quanto sopra, mentre l'adozione di un Modello 231 è un adempimento facoltativo, al fine di eliminare la responsabilità amministrativa, l'adozione del Piano previsto dalla legge n. 190/2012 è obbligatoria per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale legge.

A tale proposito si ricorda che la legge 190/2012, nell'ipotesi di commissione all'interno dell'ente di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, prevede che il Responsabile Anticorruzione ne risponda sul piano della responsabilità dirigenziale, di quella disciplinare nonché per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che non dimostri di avere predisposto antecedentemente alla commissione del fatto illecito, il Piano Anticorruzione e di avere vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Al contrario la legge n. 231, in caso di accertata responsabilità amministrativa dell'ente, la norma non prevede invece in capo all'OdV alcuna responsabilità derivante dall'omessa o carente vigilanza. Ciò in quanto, ai



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

membri dell'OdV è imputabile esclusivamente la responsabilità contrattuale derivante dall'eventuale condotta omissiva e negligente, ad eccezione del caso di violazione degli obblighi informativi previsti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dal decreto legislativo n.231/2007 (articolo 52, comma 2 e articolo 55, comma 5). I compiti dell'Organismo non sono, infatti, connotati da poteri impeditivi, posto che l'adozione e/o la modifica del Modello, ancorché proposti dall'OdV con funzione consultiva e di supporto, sono espressione del potere gestorio dell'organo amministrativo. In ogni caso il RPC e l'OdV devono collaborare al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un più elevato livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'attuazione del sistema integrato, come previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017.

Il presente Piano Integrato è il primo che viene redatto dall'APT.

### Finalità del Piano

l'APT si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti, la commissione di qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile) è contraria alla volontà dell'APT (come dichiarato nel Codice Etico) e comporta sempre un danno per la stessa, anche se apparentemente ed erroneamente potrebbe essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il presente documento predispose gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole interne e per l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n.190/2012 e dal PNA, il Piano contiene una mappatura delle attività che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che intende attuare per la prevenzione di tali rischi. Il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza dell'APT.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'APT ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile ha condiviso nella fase di predisposizione del Piano stesso.

Il presente Piano, redatto dal Responsabile, di concerto con gli organi di vertice, con la struttura e con la collaborazione di esperti esterni, si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

d) stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2023-2025.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività *una tantum* bensì come un processo *in progress*, in cui il Modello integrato viene via via affinato, modificato o sostituito in relazione agli *input* che pervengono durante la sua applicazione.

Si precisa che lo sforzo che sta compiendo l'APT è quello di realizzare gli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con la dimensione e le competenze della struttura organizzativa.

L'attuazione del Piano risponde all'obiettivo dell'APT di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'articolo 97 della Costituzione italiana. Il Piano ha quindi l'obiettivo di:

- a) sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- b) assicurare la correttezza dei rapporti tra l'APT e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- c) vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo n. 39/2013.

È fatto obbligo a tutti i soggetti destinatari del presente Sistema integrato di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al Responsabile ogni violazione e/o criticità dello stesso.

### **Destinatari del Piano**

Le disposizioni del Piano, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche ai seguenti soggetti: i membri del Consiglio di Amministrazione; il Presidente; Dirigenti, l'organo di controllo (collegio dei revisori); i consulenti/collaboratori esterni e più in generale i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### Autonomia e procure

La struttura organizzativa dell'APT è articolata in modo tale da garantire che nessuna attività gestisca in autonomia un intero processo. Conseguentemente, l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di contabilizzazione, esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima sono collocati sotto la responsabilità di soggetti diversi. L'individuazione chiara e univoca dei profili cui saranno affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato rappresenterà un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione, che contribuisce, peraltro, a dare attuazione al sopra citato principio di segregazione dei compiti.

Per le deleghe, sarà previsto che i poteri autorizzativi e di firma attribuiti saranno:

- a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno del APT medesimo.

Ogni operazione dovrà essere veritiera, verificabile, coerente e adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che l'hanno rispettivamente autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento (principio della tracciabilità).

### Principi

Il Piano è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee guida Uni ISO 31000 in conformità alle previsioni contenute nel PNA, nella legge 190/2012 e nelle determinazioni e delibere di ANAC dedicate agli enti di diritto privato. In osservanza a queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio), le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'articolo 1, comma 16, legge n.190/2012 e riprodotte nel PNA, mentre quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali del APT saranno oggetto di mappatura, gradualmente e progressivamente, nel corso del triennio di validità del presente Piano. Per ciascun processo a rischio sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi, nonché l'impatto economico, reputazionale ed organizzativo che L'APT potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamenti del Piano si procederà all'indicazione del rischio residuo in modo dinamico, cioè del grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" di volta in volta programmate.





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### Area di rischio

Stante il monitoraggio effettuato durante la redazione dei Piani Triennali precedenti e tenuto conto dei monitoraggi effettuati periodicamente durante l'attuazione degli stessi, non si ritiene di modificare le aree di rischio e i controlli predisposti con i precedenti Piani ed in particolare a quello 2020 – 2022 a cui si rinvia.

### Codice etico

L'APT cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa. Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al "Codice etico", che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività dell'APT. La disciplina contenuta nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" non è compatibile con il CCNL del Terziario in uso e con la tipologia del rapporto di lavoro che nell'APT ha natura privatistica; tuttavia, alcuni principi vengono mutuati nel codice etico dell'APT.

### Clausole etiche nei contratti

L'APT inserirà nei contratti di fornitura di beni e servizi e nei contratti di prestazione d'opera intellettuale una specifica clausola che vincola il fornitore al rispetto del Codice Etico e, più in generale, del Sistema integrato 231-190.

Il Responsabile anche in coordinamento con l'organo di controllo Modello 231 effettuerà verifiche a campione per verificare la presenza delle clausole nella documentazione contrattuale.

### WISTLEBLOWING

In attuazione della normativa esposta è stato predisposto un Regolamento al fine di offrire le garanzie e consentire al personale di effettuare le segnalazioni al Responsabile e all'Organo di controllo 231 secondo le modalità previste nel Modello 231 di cui il presente Piano rappresenta parte integrante e sostanziale, oppure attraverso la piattaforma ANAC o direttamente alla Procura della Repubblica.

Il Responsabile e l'Organo di controllo 231 e l'APT assicureranno le garanzie sopra descritte.

A tal fine sono attivi due canali:

- una cassetta di posta in area appartata, in cui è possibile imbucare le segnalazioni;
- un indirizzo di posta elettronica dedicato ([responsabileanticorruzione@livigno.eu](mailto:responsabileanticorruzione@livigno.eu)), a cui possono accedere esclusivamente Responsabile e l'Organo di controllo 231.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### Trasparenza ed accesso alle informazioni

Con riferimento alla Trasparenza, si ritiene che il sito e le modalità attuate siano conformi alla normativa di riferimento e quindi non si ritiene di effettuare ulteriori interventi.

### Accesso

termini sopra esposti.

Il Responsabile è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico, nonché ad effettuare il riesame di quelle da ricondurre all'accesso genera

L'APT ha predisposto il relativo Regolamento. Sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" è inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei

### Relazione dell'attività svolta

*Trasparente*".

Il Responsabile ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblicazione sul sito internet nella sezione "*Amministrazione*



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### CAPO III

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

#### Principi Generali del Sistema Integrato

Prima di passare all'analisi del Sistema Integrato, si richiamano nel seguito i principi che hanno portata generale e operano in maniera trasversale per tutte

le aree a rischio, rappresentando un punto di riferimento dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti (sia delle condotte penalmente rilevanti che di quelle eticamente scorrette).

SEGREGAZIONE DEI COMPITI: in virtù di tale principio, l'APT è tenuto ad articolare la propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione gestisca in autonomia un intero processo; la concreta attuazione di tale principio prevede che l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima siano poste sotto la responsabilità di soggetti diversi. Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni, l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni.

SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE: l'individuazione chiara e univoca dei profili cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione e contribuisce peraltro a dare attuazione al sopra citato principio di segregazione dei compiti. Attraverso il sistema di deleghe e procure l'APT attribuisce formalmente specifici poteri a soggetti determinati, i quali a loro volta hanno l'obbligo di esercitarli nei limiti entro i quali sono stati loro conferiti. Il sistema è strutturato in modo tale che i poteri autorizzativi e di firma attribuiti siano:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e, ove richiesto, circoscritti attraverso l'indicazione dell'importo massimo e della natura delle spese per le quali il procuratore è legittimato ad impegnare l'APT;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'APT medesima.

L'assegnazione dei poteri deve avvenire tramite comunicazione formale formulata per iscritto. L'atto attributivo di specifiche funzioni deve rispettare i requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

salute e sicurezza dei lavoratori). Con riferimento all'esercizio del potere di amministrazione dell'APT, lo Statuto dispone che l'amministrazione ordinaria e straordinaria del APT spetta al Consiglio di Amministrazione. **TRACCIABILITÀ:** in base a tale principio, ogni operazione deve essere adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che, rispettivamente, l'hanno autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento.

### Documenti

L'azione di prevenzione della commissione di reati cui è preordinata l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 si sostanzia nel complesso delle misure e delle regole da osservarsi per garantire il corretto svolgimento delle attività dell'APT. Sono da intendersi quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del APT il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, i Protocolli operativi e, in generale, le c.d. "norme aziendali", ossia l'insieme eterogeneo di regolamenti, processi, regole, procedure ed ulteriori presidi vigenti nell'APT, funzionali a garantirne il corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge. I suddetti documenti, insieme al Piano Triennale sono elementi costitutivi dell'impianto documentale integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza. Tali documenti sono consultabili in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del APT.

### Codice etico

Il Codice Etico, che sancisca una serie di regole di "deontologia aziendale" che l'APT riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dei soggetti che al suo interno rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, dei collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con essa.

Il Codice Etico dell'APT è stato predisposto in osservanza del decreto legislativo n. 231/2001 la cui funzione è quella di prevenire la commissione dei reati-presupposto oltre a prevenire comportamenti illeciti ai sensi della legge n.190/2012 e dei relativi Decreti delegati in materia di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n.39/2013). Nella predisposizione del documento sono stati recepiti, nei limiti della compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'APT, i principi generali dettati dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e viene disciplinato il conflitto di interessi, con l'espresso monito, rivolto a tutti i dipendenti, di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l'indicazione di astenersi dal prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, loro interessi personali a quelli dell'APT. A garanzia dell'effettiva osservanza dei principi e delle regole comportamentali dallo stesso dettate, il Codice Etico si chiude esplicitando che l'accertata violazione delle disposizioni ivi contenute è fonte di responsabilità



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

disciplinare e rileva, pertanto, ai fini della comminazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di eventuali sanzioni. Pur essendo un documento con valenza autonoma, il Codice Etico, in considerazione della sua idoneità a prevenire anche il verificarsi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, è da considerarsi elemento costitutivo del Modello e più in generale parte del c.d. Sistema integrato 231- anticorruzione e trasparenza.

### Codice comportamento

Il decreto legislativo n. 231/2001 individua nell'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel Modello 231 uno degli elementi volti a garantirne l'efficace attuazione e, pertanto, uno dei presupposti necessari per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. articolo 6, comma 2, lett. e ed articolo 7, comma 4, lett. b decreto legislativo 231/2001). Ai sensi della legge anticorruzione, "la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare" (articolo 1, comma 14, legge 190/12). Sulla base di tali disposizioni normative, e muovendo dal presupposto che il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenti un deterrente rispetto alla violazione delle prescrizioni e regole comportamentali da osservarsi, è stato predisposto il Codice di Comportamento, recante le misure da applicarsi in casi di commissione di illeciti disciplinari. Si sottolinea che tale documento, contribuendo a rafforzare l'efficacia cogente dell'impianto di prevenzione 231 – Anticorruzione e Trasparenza, può essere considerato a pieno titolo un elemento costitutivo del Sistema Integrato.

### Destinatari

Sono destinatari del presente Modello i medesimi soggetti tenuti all'osservanza del complesso delle regole e precetti di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza. Si richiama, a tal fine, quanto previsto dal Codice Etico, che indica quali destinatari dei principi e delle regole dallo stesso sancite tutti coloro che, all'interno dell'APT rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, nonché tutti i dipendenti, da intendersi nella più ampia accezione, comprensiva di tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ogni qualifica. Inoltre, per quanto compatibile, il Codice si applica anche ai Collaboratori e a chiunque altro intrattenga con l'APT - direttamente o indirettamente rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore dell'APT (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri). L'espressa indicazione, da parte del Codice Etico, dei soggetti che ne sono "destinatari" individua, seppur indirettamente, l'ambito soggettivo di riferimento dell'intero Sistema Integrato e quindi anche del Modello 231

### Mappatura attività rischio-reato

Il decreto legislativo n.231/2001 prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati-presupposto inclusi nel decreto.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Da un'analisi condotta internamente anche con il supporto di un professionista esterno sono state individuate le aree a maggior rischio, tuttavia occorre tener presente che l'elenco delle aree a rischio su cui si basa il sistema di prevenzione dei reati è suscettibile di integrazioni. Tale eventualità è da ritenere probabile nel caso in cui siano avviate nuove attività "sensibili" e si presentino nuovi profili di rischio, a tal fine vengano predisposti Protocolli operativi ad hoc, corredati di eventuali flussi informativi destinati all'OdV e il Responsabile, in funzione delle rispettive competenze. L'attività di monitoraggio ha portato all'individuazione delle seguenti aree di attività a rischio reato:

- gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione locale e nazionale (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Ministeri etc.); in particolare Presidente, membri Consiglio di Amministrazione.
- deposito atti, nomine, ecc. presso camera di commercio, gestione contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA, tramite F24 (Presidente, consulenti);
- acquisizione e progressione del Personale (Presidente);
- affidamento di lavori, servizi e forniture (Presidente, Consiglio di Amministrazione, RUP);
- gestione relazione con i soci e i terzi (Presidente);
- gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), in particolare l'attività di incasso, registrazione di fatture passive, emissione e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, storno di fatture già emesse o emissione di note di credito (Presidente);
- contabilità generale, bilancio, finanza e fiscalità;
- gestione dei rapporti con Autorità di controllo, giudiziaria, amministrazione finanziaria ecc.;
- adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati di criminalità informatica\_reati in materia di violazione del diritto d'autore (riuso, licenze);
- adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia ambientale;
- donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza, spese di pubblicità e altre liberalità.

L'elenco dei presidi adottati dall'APT per ciascuna delle suddette aree a rischio è riportato nel documento "Protocolli operativi", e si sostanzia nell'adozione di regolamenti e procedure oltre alla trasparenza. Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal Consiglio di Amministrazione o da altri soggetti apicali, anche su indicazione dell'Organismo di controllo.

Consiglio di Amministrazione o da altri soggetti apicali, anche su indicazione dell'Organismo di controllo.

### Fattispecie penali

Partendo dall'elenco dei reati-presupposto di cui al decreto legislativo n. 231/01 e tenuto conto della specifica operatività del APT, sono indicate nel seguito le fattispecie ritenute potenzialmente coinvolti nell'ambito dello svolgimento dell'attività dell'APT.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Articolo 24 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, Malversazione a danno dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Articolo 24 bis Accesso abusivo a sistema informatico e telematico, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Articolo 25 Concussione e Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

Articolo 25 ter Reati societari (compresi i reati di False comunicazioni sociali, Impedito controllo, Corruzione e istigazione alla Corruzione tra privati)

Articolo 25 septies Omicidio colposo, Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Articolo 25 octies Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio.

Articolo 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Articolo 25 decies Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Articolo 25 undecies Reati ambientali (ovvero i reati contro l'ambiente introdotti dalla legge n. 68/2015, nonché quelli di cui al decreto legislativo n.52/2006: la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI, Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).

In relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231, in considerazione dell'ambito di attività del APT, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano le figure apicali, i dipendenti, ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

### Attività a rischio reato

Di seguito si riportano i reati-presupposto ritenuti potenzialmente commissibili, raggruppati nelle famiglie di reato individuate dal decreto, con l'indicazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione delle fattispecie delittuose considerate. I destinatari del Modello sono tenuti a seguire al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati presupposto

### Reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione artt. 24 e 25 decreto legislativo 231/01

AREE A RISCHIO:

- Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione locale e nazionale



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- Maneggio di denaro pubblico
- Acquisizione e progressione del personale
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione relazione con i soci e non soci
- Gestione rapporti con Autorità di controllo e giudiziaria
- Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza e altre liberalità
- Contabilità Generale, Bilancio, Finanza e Fiscalità
- Reati di criminalità informatica

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse del APT, intrattengano rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti.

In linea generale, è fatto divieto ai destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero comunque di procurarsene impropriamente e/o illecitamente il favore, ad esempio: promettendo, offrendo, inducendo a corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia (omaggi inferiori ad euro 100,00 annui) in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l'APT; favorendo nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per il APT, violando le procedure interne; favorendo indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste; favorendo, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per il APT; effettuando/ricevendo pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere; ottenere incarichi, promettendo, elargendo denaro o qualsivoglia altra utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione; tenendo una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero; presentando dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni; destinando finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo. I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure dell'APT. È fatto obbligo ai destinatari che, per conto dell'APT intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione. In caso di procedimenti





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di: distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato; dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo; promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per l'APT.

### **Reati di criminalità informatica e trattamento illecito lecito di dati art. 24 - bis decreto legislativo n. 231/01**

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione del server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro cui siano state assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo dell'APT: il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente; il personale non autorizzato non può accedere ai sistemi informativi; il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati del APT e dei terzi; il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico; il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi; il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne; il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dal APT nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

L'APT ha, inoltre, adottato le seguenti misure:

- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server è aggiornato periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- il server è protetto da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- l'accesso al server è limitato al solo personale autorizzato, munito di badge identificativo, al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti.

### **Reati societari (tra cui i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati) art. 25- ter decreto legislativo n.231/01**

AREE A RISCHIO:

- contabilità generale, bilancio, finanza e fiscalità/Acquisizione e progressione del personale/ donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza e altre liberalità/Gestione relazione con i soci e non soci.

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del decreto legislativo n. 231/01, considerato che l'APT redige il bilancio di esercizio, costituito di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. In via generale, è richiesto di: tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai soci e agli stakeholders in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'APT; tutelare l'integrità ed effettività del patrimonio dell'APT assicurare il regolare funzionamento dell'APT e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione.

È fatto espresso divieto ai destinatari di: rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'APT; omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'APT; porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo dei Soci e del Collegio dei revisori; offrire o promettere somme di denaro o altre utilità (ad es. un regalo non di modesto valore o ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza inferiori ad euro 100,00) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili; favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da amministratori, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili; favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste, su richiesta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili; favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, su richiesta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e revisori

### **Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro articolo 25 – septies decreto legislativo n. 231/2001**

AREE A RISCHIO:

- Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro L'APT pretende l'osservanza le disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 e quindi di predisporre il DVRI e/o ogni documento previsto, con riferimento all'attività dell'APT. L'APT promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro dell'APT di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute, alle funzioni assegnate, alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi è fatta espressa richiesta: ai soggetti (Datore di Lavoro e Delegati dal Datore di Lavoro in materia di Sicurezza ai sensi degli artt. 16 e 18 del decreto legislativo n. 81/2008) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro; ai soggetti nominati dal APT ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente. A tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone coinvolte nell'attività dell'APT, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni diramate dall'APT.

### **Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita articolo 25- octies del decreto legislativo n.231/01**

AREE A RISCHIO:

- contabilità generale, bilancio, finanza

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai destinatari delle aree rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I destinatari devono tenere i seguenti comportamenti: astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione; effettuare le transazioni tramite il sistema bancario, richiedendo anche ai non soci che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari; verificare, attraverso le informazioni disponibili, i requisiti posseduti dalle controparti commerciali, al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari; collaborare solo con professionisti e partners individuati sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri; garantire agli organismi competenti la segnalazione di operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte.

Tutti i destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, devono inoltre rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal decreto legislativo n. 231/2007. A tale proposito, senza alcun intento esaustivo, è fatto espresso divieto, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, di: trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti fissati per legge euro; emettere assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori ai limiti fissati per legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore art. 25- novies del decreto legislativo n. 231/01**

#### **AREE A RISCHIO:**

- reati in materia di violazione del diritto d'autore (riuso, licenze) Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai destinatari delle aree coinvolti nell'attività di progettazione, ricerca, sviluppo e commercializzazione delle tecnologie informatiche, con particolare attenzione al software e alle banche dati. In particolare, è fatto loro espresso divieto di utilizzare, modificare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari che autorizzino espressamente l'esercizio di tali diritti. È fatto inoltre divieto di utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi. È, altresì, vietato riprodurre o duplicare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma dette opere, inclusa la duplicazione dei relativi eventuali supporti, senza averne acquisiti i relativi espressi diritti.

In particolare, al personale nell'ambito dell'attività lavorativa sopra indicata: è vietata l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dall'APT; è vietato, in generale, l'utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze; è vietato modificare duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle condizioni di licenze così ottenute; non è consentita la riproduzione e/o duplicazione di materiale protetto contenuto su CD e, più in generale, su supporto ove sottoposto a licenza d'uso. In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico o di banche dati di terzi, i destinatari devono rivolgersi al responsabile dell'area amministrativa. La verifica è finalizzata ad escludere la lesione di eventuali diritti di titolarità e/o sfruttamento economico di terzi. L'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato.

### **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 25-decies decreto legislativo n.231/01**

#### **AREE A RISCHIO:**

- Gestione rapporti con autorità di controllo e giudiziaria

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del decreto legislativo n.231/01.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili; mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione. È fatto espresso divieto ai destinatari di: ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole all'APT o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

### **Reati ambientali art. 25 undecies del decreto legislativo n.231/2001**

AREE A RISCHIO:

- Adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del decreto legislativo n. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari del presente Modello Organizzativo nonché a tutto il personale dell'APT coinvolto in attività connesse alla gestione di smaltimento dei rifiuti e/o gestione degli impianti anche tramite ditte esterne di manutenzione è richiesto di: verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal decreto legislativo n.152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente; accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale; inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti dell'APT a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti; inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali l'APT possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse; aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata; smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento; conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati; impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive; assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in materia ambientale.

È fatto espresso divieto ai destinatari di: abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure; miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi); violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti; effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica; astenersi dall'intrattenere rapporti con gestori di rifiuti che, sulla base di notizie acquisite, possano non dare garanzia di serietà; disperdere nell'ambiente le sostanze lesive; consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.

### Organismo di vigilanza

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.231/01 prevede che, affinché l'ente possa beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione

di reati-presupposto, oltre ad aver adottato un Modello organizzativo, abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso - curandone il relativo aggiornamento - ad un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") che, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

In assenza di indicazioni del Decreto in ordine alla facoltà di individuare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica o plurisoggettiva, le Linee Guida di categoria precisano che la scelta dell'una o l'altra soluzione deve tener conto delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente in cui l'OdV è chiamato ad operare. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è ritenuta, infatti, un elemento di garanzia dell'effettività dei controlli posti in essere dall'Organismo medesimo.

A garanzia dell'efficacia e dell'effettività dei compiti assegnati, l'OdV deve possedere i requisiti di seguito elencati:

- Autonomia e indipendenza: all'Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti in alcun caso compiti operativi;
- è tenuto a riportare al massimo vertice operativo aziendale, che nel caso di specie coincide con il Consiglio di Amministrazione dell'APT
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui devono essere dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza per poter efficacemente svolgere l'attività di vigilanza ad essi assegnati;
- Continuità d'azione: tale condizione è assicurata dall'individuazione di una struttura ad hoc, a cui è affidato il compito di vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei destinatari dello stesso. L'Organismo di Vigilanza, nel promuovere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello 231, rappresenta un riferimento costante per tutti i destinatari del Modello medesimo.
- I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; con la medesima delibera e/o con provvedimento successivo il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente dell'OdV, in caso di organo collegiale. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti in



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore. Fatte salve le cause di ineleggibilità, possono ricoprire la carica di membro dell'OdV sia dipendenti del APT che professionisti esterni.

I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 (tre) anni e sono in ogni caso rieleggibili; l'OdV di nuovo insediamento si intende costituito alla data di sottoscrizione degli atti di conferimento dell'incarico. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito inoltre il compito di stabilire il compenso economico da corrispondere ai membri/all'unico membro dell'OdV per l'espletamento dell'incarico ad essi affidato.

Stante l'attuale struttura dell'APT e tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC si ritiene di affidare le funzioni dell'OdV al Revisore, il quale può utilizzare risorse interne o esterne per l'espletamento dei propri compiti.

### **Cause di ineleggibilità, revoca e decadenza**

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade automaticamente l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento (in Italia o all'estero), per aver commesso uno dei reati previsti dal decreto legislativo n.231/2001, o altri delitti incidenti sulla moralità professionale. Non può ricoprire l'incarico di membro dell'OdV colui che versi in qualsivoglia situazione di conflitto di interessi – anche potenziale – nei confronti dell'APT.

In particolare, i componenti/il componente dell'OdV non devono essere in rapporti di coniugio o parentela (fino al IV grado) con i membri del Consiglio di Amministrazione I Componenti esterni dell'OdV non devono intrattenere ulteriori rapporti di natura commerciale/istituzionale con L'APTche possano integrare ipotesi di conflitto di interessi e, conseguentemente, compromettere l'indipendenza dell'Organismo stesso. In caso di situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso dello svolgimento dell'incarico, i componenti/il componente dell'OdV sono tenuti a darne tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione che, valutato il caso di specie, provvede a adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, eventualmente deliberando la revoca dell'incarico. In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, può revocare l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di giusta causa, la revoca è da intendersi nulla e il Consiglio è tenuto a riconfermare nell'incarico il componente revocato.

Costituiscono ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza: il sopravvenire di una causa di ineleggibilità; l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti; l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso; la sentenza di condanna passata in giudicato per una delle ipotesi di reato previste dal decreto legislativo n.231/01, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza; la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza; nel caso di componente



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

legato all'APT da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. Costituisce, altresì, causa di decadenza automatica dall'incarico, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in essere fra il membro dell'OdV e l'APT indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto medesimo. Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante pec o con raccomandata A.R. e, per conoscenza, agli altri eventuali membri dell'OdV, se organo collegiale. I componenti dell'OdV revocati o che rinunciano all'incarico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e le procedure indicate per la nomina dell'Organismo di Vigilanza. I membri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

### Poteri e funzioni dell'ODV

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge il proprio incarico in piena autonomia ed esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree dell'APT, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti, che – per le parti ad essi applicabili - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231- Anticorruzione e Trasparenza. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/01, all'OdV sono assegnati i compiti di: verificare costantemente l'effettiva efficacia delle disposizioni del Sistema Integrato 231- Anticorruzione e Trasparenza, ossia del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle norme adottate dall'APT al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231, che risultano essere potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'APT; verificare la coerenza fra i precetti contenuti nel suddetto Sistema Integrato e i reali comportamenti assunti dai destinatari nello svolgimento delle proprie attività; effettuare verifiche periodiche e/o ad hoc su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree maggiormente esposte a rischio di commissione reato; vigilare sull'attuazione e l'osservanza da parte di tutti i destinatari delle norme contenute nel Sistema Integrato, con particolare riferimento al Modello e al Codice Etico; avere cura dell'aggiornamento del Modello e dei presidi esistenti, segnalando al Consiglio di Amministrazione la necessità di modificarne, integrarne e aggiornarne i contenuti a seguito di: significative violazioni da parte dei Destinatari del Modello e dei presidi esistenti, dovute all'inadeguatezza degli stessi; modifiche normative; cambiamenti rilevanti nell'assetto organizzativo dell'APT o riguardanti lo svolgimento delle attività della stessa. L'OdV ha altresì il compito di fornire preventivamente pareri in ordine alla validità ed efficacia delle proposte di modifica e/o integrazioni che si intendono apportare al Modello, al Codice Etico e, in generale, ai presidi rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati 231. L'OdV ha inoltre il dovere di: segnalare al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate delle disposizioni che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo all'APT; segnalare tempestivamente eventuali violazioni ritenute fondate poste in essere da parte del Consiglio di Amministrazione; vigilare sulla diffusione, all'interno dell'APT, della conoscenza e della comprensione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle norme di





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

riferimento volte a prevenire la commissione di reati presupposto; promuovere le attività di informazione e formazione rivolte al Personale dell'APT in merito al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alle norme adottate dal APT al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto ex decreto legislativo n.231/01 e verificare l'effettiva realizzazione delle stesse. All'OdV è infine attribuito il compito di verificare le segnalazioni ad esso pervenute in ordine alle eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, attuate dai destinatari del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV ha il potere di: definire l'elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono pervenirgli dalle funzioni dell'APT; accedere, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal decreto legislativo n. 231/01.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi Componenti, se organo collegiale. Tali compiti delegati saranno comunque svolti in nome e per conto dell'Organismo di Vigilanza che, in quanto Organo collegiale, rimane in ogni caso responsabile delle azioni attuate dal delegato, a sua volta tenuto a garantire il costante aggiornamento dell'Organo collegiale stesso.

L'OdV deve disporre di un budget di spesa congruo ed adeguato alle attività di controllo che tale Organo intende porre in essere. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce pertanto all'OdV, su proposta di quest'ultimo, un budget di spesa per l'intera durata del mandato.

L'OdV delibera in piena autonomia la destinazione del budget, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può deliberare di impiegare, in tutto o in parte, il budget ad esso assegnato avvalendosi del supporto di figure professionali esterne dotate di competenze tecniche specifiche di cui l'OdV non dispone. In caso di sopravvenute esigenze, l'OdV potrà richiedere al Consiglio di Indirizzo l'ampliamento del budget necessario a svolgere il proprio compito in piena autonomia economica e gestionale. A garanzia della propria autonomia d'azione, l'OdV adotta un proprio Regolamento, volto a disciplinare le regole e le modalità operative di funzionamento (modalità di convocazione delle riunioni, verbalizzazione delle riunioni, archiviazione della documentazione...); in tale documento deve essere disciplinata, in particolare, la facoltà dell'OdV di delegare uno o più compiti specifici ad uno dei suoi componenti. Il Regolamento approvato dall'OdV è successivamente inviato, per opportuna conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura dell'APT fatto salvo il potere di vigilanza attribuito al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguatezza dello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV medesimo.

### **Piano di vigilanza**

L'OdV definisce annualmente le attività che intende svolgere in attuazione ai compiti attribuitigli dal decreto legislativo n. 231/01. Il dettaglio di tali attività viene riportato in un documento denominato "Piano di Vigilanza dell'OdV". In particolare, il Piano di Vigilanza: identifica le aree di



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

attività che l'Organismo ha stabilito di sottoporre a verifica; individua le azioni che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno e ne fornisce una pianificazione temporale; indica i flussi informativi e le verifiche a campione che l'OdV ritiene necessario effettuare; riporta gli esiti delle verifiche realizzate dall'OdV; dà evidenza degli eventuali audit interni svolti nell'ambito delle aree considerate a rischio.

Il Piano di Vigilanza viene aggiornato nel corso dell'esercizio ove necessario.

### **Integrazione dei controlli**

L'OdV collabora con il RPC, come anche da indicazioni della Delibera ANAC1134/2017, al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza". In tale ottica l'OdV condivide con il RPC gli esiti delle attività di monitoraggio realizzate rispetto a condotte per le quali paia configurarsi anche il rischio di violazioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'OdV si scambia informazioni con il collegio dei revisori quando i due organi non coincidono.

### **Reporting dell'organismo di vigilanza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'APT, al quale riferisce annualmente tramite una relazione scritta. Tale documento dà evidenza dello stato di attuazione del Modello, delle attività di monitoraggio svolte, delle eventuali criticità emerse e degli interventi correttivi e/o migliorativi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dall'APT a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. In caso di presunte violazioni attuate dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV, ove lo ritenga necessario, riferisce al Collegio dei Revisori, il quale, a sua volta, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alle suddette presunte violazioni e alle verifiche effettuate. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che al Revisore e potrà richiedere di essere convocato da tali Organi qualora ravvisi la necessità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Sistema Integrato, per le parti di propria competenza, nonché su situazioni specifiche. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Soggetti a cui sono affidate le principali responsabilità operative.

### **Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza**

L'articolo 6 del decreto legislativo n.231/2001



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

individua, quale ulteriore condizione per garantire all'Ente di beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV, volti a consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine, nel documento Flussi informativi 231 vengono raccolti, in apposite tabelle, i report (dati, informazioni, notizie e documenti) che le funzioni/settori dell'APT sono tenute a trasmettere all'OdV. L'OdV può comunque richiedere alle strutture dell'APT l'invio di ogni eventuale ulteriore dato o informazione che ritenga utile ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza. Le tabelle, distinte per tipologie di flussi informativi (generalisti, di processo, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) indicano, per ciascun report: l'area a rischio alla quale le informazioni del report afferiscono e nei confronti della quale l'OdV intende verificare l'effettiva tenuta dei presidi esistenti; le funzioni a cui afferiscono i contenuti delle informazioni; le aree/funzioni responsabili della validazione e trasmissione del flusso informativo; i dati di dettaglio che devono essere riportati nel singolo report; la periodicità (annuale, semestrale e/o ad evento) con la quale le informazioni devono essere trasmesse all'OdV.

I flussi informativi possono essere oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a seguito di aggiornamenti e/o implementazioni dell'impianto documentale e delle regole e processi cui si riferiscono. Gli stessi possono altresì essere modificati e/o integrati su specifica richiesta dell'OdV.

Il personale dell'APT sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto suscettibili di coinvolgere l'APT e/o il personale della stesso e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni dell'APT medesimo; le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti dell'APT o, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal decreto; tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto; tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni; le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione all'APT, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari del Modello che, nello svolgimento dei loro compiti, siano venuti a conoscenza dell'avvenuta commissione di reati e/o di comportamenti non conformi alle regole di condotta contenute nel MOG e/o nel Codice Etico, sono tenuti a darne segnalazione all'OdV.

A tal fine vengono attivati due canali di comunicazione con l'OdV: una cassetta di posta, ubicata in una zona del APT riservata, in cui è possibile imbucare segnalazioni. L'accesso alla cassetta è consentito



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

esclusivamente ai componenti dell'OdV e al RPC; un indirizzo di posta elettronica dedicato (responsabileanticorruzione@livigno.eu), a cui possono accedere esclusivamente i componenti dell'OdV e il RPC.

Le suddette modalità di comunicazione con l'OdV intendono garantire ai Segnalanti la massima riservatezza sulla loro identità, nonché evitare atteggiamenti ritorsivi, o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti degli stessi. Per contro, a riprova della loro buona fede, i Segnalanti dovranno inviare segnalazioni circostanziate e avvalorate da elementi probanti la fondatezza dei fatti descritti. L'Od valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il Segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. È cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza conservare in appositi archivi tutta la documentazione afferente all'attività dell'OdV, compresi i flussi informativi e le segnalazioni ad esso trasmessi. Gli archivi saranno tenuti per dieci anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

### WISTLEBLOWING

In attuazione della disciplina, il personale dell'APT potrà effettuare le segnalazioni al RPCT o all'OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento, oppure attraverso la piattaforma ANAC o direttamente alla Procura della Repubblica.

Il RPC, l'OdV e l'APT assicureranno le garanzie descritte nel documento sopra indicato.

In particolare, è ora espressamente previsto dal decreto che i Modelli prevedano: uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo. A tal proposito, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, in sede procedimentale, che le misure – lato sensu – negative, adottate nei confronti del lavoratore segnalante, siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **Il sistema disciplinare**

#### Principi generali

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e), e dell'articolo 7, comma 4, lett. b), del decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. Inoltre, ai sensi della legge anticorruzione la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano Anticorruzione costituisce illecito disciplinare (articolo 1, comma 14, L. 190/12).

Il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenta infatti un deterrente rispetto alla violazione delle suddette prescrizioni e contribuisce in tal modo a rafforzarne l'efficacia cogente nei confronti dei soggetti cui sono destinate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Il sistema disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati, nonché la tempestività e la puntualità di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi gli illeciti rilevanti ai sensi del decreto, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue: l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione; la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento all'effettiva possibilità di prevedere l'evento la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito; la posizione del destinatario all'interno dell'organizzazione, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni le eventuali circostanze aggravanti (quali le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso destinatario nei due anni precedenti la violazione) o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario; il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito. L'APT, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore. L'APT assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL del Terziario in uso presso l'APT. Il Sistema Sanzionatorio, pur mantenendo una propria autonomia, costituisce parte del Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza dell'APT. Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### Destinatari del sistema disciplinare

I destinatari del presente sistema disciplinare, i quali corrispondono ai destinatari del Modello stesso, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure definite nel Modello.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, delle regole e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alle procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV e/o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;

l'omessa segnalazione all'OdV delle violazioni rilevate;

la violazione delle misure di tutela del segnalante (whistleblowing);

l'aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ogni eventuale violazione dei suddetti dettami rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima L'APT a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In relazione al sistema disciplinare si rinvia al codice disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente Sistema Integrato anticorruzione, trasparenza e 231.

### **Il piano di formazione e comunicazione**

Formazione La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile e obbligatorio per un'efficace attuazione del Modello e per una

diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'APT, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa. I programmi di formazione



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

sono soggetti a verifica da parte dell'OdV, dal quale necessitano di essere condivisi. La Direzione è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti principi: essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.); i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'APT (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.); la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzionale al cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire della struttura, nonché alla capacità di apprendimento del personale e al grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta; il relatore deve essere competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per l'APT e per le strategie che la stessa vuole perseguire; la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti; deve prevedere dei meccanismi di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza: dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste; del Sistema Disciplinare;

delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento, nonché del Codice Etico; dei poteri e compiti dell'OdV; del sistema di reporting interno riguardante l'OdV.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze con riferimento al Modello, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del decreto. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di: avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa; conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività da esso svolta, nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute, inoltre, in ultimo, saranno organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

### Comunicazione



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

In linea con quanto disposto dal decreto e dalle Linee Guida, l'APT darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale, gli organi ed i collaboratori esterni e le controparti contrattuali siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione deve: essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente; essere di qualità in termini di contenuti, tempestiva, aggiornata e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo al presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione).

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente, oltre ai documenti di norma consegnati al neoassunto, il Modello e il decreto, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. A tutti i collaboratori esterni e alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa del Modello. Tale pubblicità potrà essere svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato Presupposto del decreto.

### Diffusione del modello

L'APT promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, non soci ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con l'APT (i "Soggetti Terzi").

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con l'APT e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello. L'APT previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre: a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello; b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per l'APT la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano l'APT a violare le previsioni del Modello.





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### **Aggiornamento del modello**

L'adozione del presente Modello e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sulla struttura, sui contenuti e sull'efficacia dell'impianto di prevenzione dei reati-presupposto 231) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica sostanziale del Modello deve essere previamente condivisa dall'OdV, cui compete la verifica sull'adeguatezza ed efficacia degli interventi proposti rispetto alla funzione di prevenzione dei reati-presupposto-231 che il Modello deve assolvere. Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Modello o ad assicurarne la coerenza con i diversi elementi di cui si compone il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza (si pensi alla diversa denominazione che, nel tempo, possono assumere documenti richiamati nel MOG) è di competenza del RPCT unitamente all'ODV.

Il presente Sistema Integrato è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione"




PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## **CAPO IV ORGANIZZAZIONE**



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025



**LIVIGNO**

feel the alps



livigno.eu | #livigno

PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## **CAPO V PROCURE**

**INSERIRE RIFERIMENTI PROCURE**



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## CAPO VI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

### Anno 2023

- a) Identificazione in maniera completa e approfondita delle attività a rischio corruzione, con relativa integrazione dell'elenco contenuto nel presente Piano. In particolare, i dipendenti preposti alla gestione dei settori di struttura dovranno, entro la fine del 2023:
- 1) identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione non contenute nell'elenco;
  - 2) fornire al Responsabile le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
  - 3) qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva
  - 4) segnalare al Responsabile ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture. In quest'ottica, si prevede di elaborare in tempi ristretti una comunicazione a tutte le Strutture amministrative in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti ed in cui sia descritto il processo di verifica nel rispetto dei medesimi.
- c) Monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- d) Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.
- e) Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.
- f) Predisporre il piano di formazione definitivo sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare *focus* sia sui processi amministrativi e organizzativi sia sui soggetti particolarmente esposti.
- g) Verificare, con riferimento alla normativa statale o provinciale in materia Anticorruzione e di Trasparenza, l'idoneità del Regolamento Attività Negoziale.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

h) Costituire, qualora ritenuto necessario, un ufficio di vigilanza e l'Organo indipendente di valutazione degli obblighi di Trasparenza.

### Anno 2024

Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2023, da parte del Responsabile, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, al fine di:

1. definire gli obiettivi da assegnare ai dipendenti inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
2. integrare, ove ritenuto necessario, le normative interne;
3. attuare, ove ritenuto necessario, le azioni di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
4. attivare, ove ritenuto necessario, un protocollo con la Prefettura per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata, in ragione dell'attività espletata;
5. recepire le eventuali norme relative alla modifica del codice degli appalti integrando il Regolamento Negoziato;
6. completare, ove necessario, gli obblighi di trasparenza con la pubblicazione sul sito degli atti indicati dalla Legge Anticorruzione, e Disciplina Trasparenza;
7. attuare l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano;

### Anno 2025

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2024.
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate.
- c) Revisione, ove necessario, delle procedure attuate nel 2024.

**CAPO VII**

**RUOLI**

**RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE**

**LUCA MORETTI**

**ORGANISMO DI VIGILANZA**

**KARL VON MARSONER**

**ORGANISMO DI SUPPORTO**

**STEFANO ASCIONI**

**SERGIO OSIMO**

**OIV – RASA**

**STEFANO ASCIONI**



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## CAPO VIII ALLEGATI

### CODICE ETICO

#### **Articolo 1**

*(Finalità)*

1. Il presente Codice Etico rappresenta la deontologia e le regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione di reati e tutti quei comportamenti in contrasto con i valori che l'APT intende promuovere.
2. Costituisce finalità primaria quella di orientare ed uniformare i comportamenti di tutti i soggetti, indipendentemente dal ruolo rivestito, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di propria competenza e responsabilità, sia nei rapporti interni all'APT che in quelli esterni, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, buona fede, legalità, lealtà, correttezza, rispetto, onestà, riservatezza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, relazioni sindacali e concorrenza leale così come meglio oltre declinati.
3. Il Codice Etico costituisce lo strumento indispensabile sul quale si basano le attività di controllo e monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali dell'APT, il quale vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

#### **Articolo 2**

*(Destinatari)*

1. Destinatari del Codice Etico sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori dell'APT e nonché tutti coloro che operano per e con l'APT, i quali sono obbligati, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni ivi previste.
2. In conseguenza di quanto sopra previsto, quindi, il Codice etico trova applicazione per tutte le attività dell'APT e la relativa osservanza viene imposta ai propri fornitori, clienti, consulenti.





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

3. A tal fine, l'APT si impegna affinché i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori nonché il personale degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle sue attività ed i terzi rispettino il presente Codice Etico anche nei rapporti verso l'esterno informando i terzi ed esigendo il rispetto delle proprie scelte e del proprio comportamento.
4. È vietato senza possibilità di deroga che il perseguimento dell'interesse dell'APT o possa giustificare una condotta in violazione dei principi fissati dal Codice Etico

### **Articolo 3**

#### *(Integrazione)*

1. Per i dipendenti, di qualsiasi livello, il Codice Etico deve essere collocato negli obblighi di buona fede fedeltà e diligenza e quindi deve intendersi integrativo del contratto di lavoro.
2. Per i restanti collaboratori, clienti, fornitori e terzi in genere, il presente Codice Etico costituisce parte essenziale del rapporto contrattuale, costituendo un obbligo contrattuale.
3. Di conseguenza, qualsiasi violazione ai principi e ai contenuti del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni principali cui la controparte è tenuta e comporterà una corrispondente valutazione sul piano degli effetti disciplinari e contrattuali nonché, ricorrendone i presupposti, sul piano civile e penale.

### **Articolo 4**

#### *(Aggiornamento)*

1. L'APT provvederà a modificare il Codice etico in ragioni degli imput che perverranno dall'Organo di vigilanza, dai soggetti coinvolti e comunque a seguito dell'evoluzione della normativa.

### **Articolo 5**

#### *(Amministrazione e gestione finanziarie)*

1. In ossequio alle finalità definite dal presente Codice Etico, i Destinatari sono tenuti a garantire e collaborare affinché ogni operazione e transazione sia: a) legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile; b) correttamente ed adeguatamente registrata; c) documentata al fine di consentire, in qualsiasi momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
2. L'APT o ha adottato specifiche procedure per garantire il rispetto di quanto sopra ed impedire la commissione di reati, la cui osservanza costituisce un obbligo per i Destinatari.

### **Articolo 6**

#### *(Conflitto di interessi)*

1. Nella conduzione di ogni attività, i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori devono evitare le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con l'APT e dovranno rendere noto ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione e si astengono dal procurarsi vantaggi personali nello svolgimento delle rispettive attività.
2. A titolo esemplificativo, il conflitto di interessi può essere determinato dalle seguenti situazioni: cointeressenza occulta del destinatario; strumentalizzazione della propria posizione funzionale al



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

perseguimento di interessi in contrasto con quelli dell'APT; uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività dell'APT a vantaggio proprio o di terzi, e comunque in contrasto con gli interessi della stessa APT.

3. I dipendenti ed i collaboratori dell'APT sono obbligati a comunicare tempestivamente le già menzionate situazioni ai rispettivi superiori e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza.
4. La sussistenza di un eventuale conflitto di interessi va comunicata, per la valutazione: al responsabile di funzione sovraordinato nel caso di operaio/impiegato; al dirigente o al Presidente nel caso di quadro; al Presidente nel caso di dirigente; al Consiglio di Amministrazione nel caso di Consigliere. I soggetti preposti alla valutazione, ove ritenuta fondata l'esistenza del conflitto di interessi informeranno anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

### **Articolo 7**

#### *(Riservatezza)*

1. L'APT assicura la tutela del principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti all'attività e che sia rispettato e salvaguardato anche dai propri dipendenti e collaboratori, fermo restando il rispetto degli obblighi di informazione verso il pubblico eventualmente previsti da leggi e regolamenti.
2. Al fine di salvaguardare le informazioni tecniche, finanziarie, legali, amministrative e di gestione del personale, i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni non di pubblico dominio, di cui siano venuti a conoscenza, anche accidentalmente, e ad utilizzarle per scopi strettamente connessi all'esercizio della proprie funzioni, senza abusare, direttamente o indirettamente, dal ricevimento delle informazioni, nell'interesse proprio o di terzi e senza arrecare pregiudizio all'APT.
3. L'obbligo di riservatezza deve essere rispettato anche al di fuori dell'orario di lavoro e negli eventuali periodi di sospensione del rapporto.

### **Articolo 8**

#### *(Concorrenza leale)*

1. L'APT svolge la propria attività di impresa con correttezza e lealtà e nel pieno rispetto dei principi del diritto della concorrenza. Non sono consentiti, né tollerati, pertanto, i comportamenti contrari alla correttezza professionale, collusivi, predatori, di abuso dei diritti ovvero dell'altrui posizione di dipendenza economica ed ogni altra condotta diretta ad alterare la lealtà, la correttezza e l'equilibrio concorrenziale del mercato.

### **Articolo 9**

#### *(Responsabilità sociale)*



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

1. L'APT, nell'esercizio della sua attività, osserva rigorosamente i principi di sostenibilità, responsabilità sociale, tutela dell'ambiente ed economia circolare, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
2. Analogamente, l'APT orienta la sua attività: a) avendo cura di integrare le proprie operazioni commerciali e i propri rapporti al rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, contro lo sfruttamento minorile e garantendo sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro; b) promuovendo processi aziendali verso soluzioni che garantiscono il maggior rispetto dell'ambiente, la riduzione dei consumi di energia e di risorse naturali, la limitazione delle emissioni inquinanti e della produzione di rifiuti e per incrementare il riutilizzo dei materiali in successivi cicli produttivi e ridurre al massimo gli sprechi.

### **Articolo 10**

*(Gestione aziendale)*

1. L'APT garantisce nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi l'osservanza dei seguenti principi:
  - **Legalità:** il rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché il presente Codice Etico; vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e sul rispetto delle previsioni legislative e statutarie relative al funzionamento degli organi sociali.
  - **Trasparenza:** l'erogazione di informazioni trasparenti adeguate al contesto, complete e comprensibili in modo tale che ciascuno possa assumere decisioni autonome e consapevoli, nonché verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e conseguiti.
  - **Buona fede:** l'ostacolo a qualsiasi condotta contraria al rispetto dei principi di diligenza e buona fede.
  - **Lealtà e correttezza:** situazioni tali da escludere cause di conflitto di interesse, con l'impegno a realizzare tutti gli strumenti e le procedure per realizzarle.
  - **Onestà:** di mantenere le promesse fatte per meritare la fiducia di tutti coloro con cui lavora.
  - **Sicurezza sul lavoro:** di favorire condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.
  - **Relazioni sindacali:** di attuare una relazione informata e attenta con le Organizzazioni Sindacali e di attuare una propria politica di riferimento.

### **Articolo 11**

*(Rapporti con i soci)*

1. L'APT assicura il rispetto dei diritti, anche individuali, dei soci, garantendo agli stessi l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali ed assicurando un'informazione adeguata e rispettando il principio della parità di trattamento.

### **Articolo 12**

*(Rapporti con gli organi sociali)*



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- 1. Assemblea.** L'APT assicura l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la possibilità, per i soggetti legittimati ad intervenire, di esercitare in modo consapevole e costruttivo i propri diritti di informazione, controllo, proposta e voto. L'APT vigila affinché sia assicurata l'informativa in vista delle adunanze assembleari e nel corso dello svolgimento di queste ultime, anche attraverso la regolare partecipazione degli Amministratori alle adunanze stesse, ed affinché sia garantita la corretta formazione della volontà assembleare.
- 2. Consiglio di Amministrazione.** È tenuto ad esercitare con diligenza e correttezza le proprie funzioni e garantire un'adeguata informativa a tutti i suoi membri in ordine alle questioni all'ordine del giorno nonché un'adeguata informativa in Assemblea, nel rispetto dei limiti di legge e statutari. Il Consiglio garantisce all'Organismo di Vigilanza la necessaria indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione e proponendo, se ritenute utili o necessarie, eventuali modifiche statutarie. Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservate informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni. Gli amministratori esercitano le proprie funzioni con libero apprezzamento, dedicando il tempo e l'impegno necessari e prestando particolare attenzione alla conoscenza dei compiti e delle responsabilità inerenti alla propria carica.

### **Articolo 13**

#### *(Rapporti con dipendenti e collaboratori)*

- 1.** Nella selezione dei dipendenti ed i collaboratori, l'APT si astiene da comportamenti discriminatori, valutando i candidati sulla base di criteri di merito, di competenza e di professionalità, tenuto conto delle specifiche esigenze aziendali.
- 2.** L'APT considera la professionalità e l'impegno di dipendenti e collaboratori valori essenziali al raggiungimento dei propri obiettivi.
- 3.** Nella stipulazione dei contratti con i dipendenti ed i collaboratori, l'APT si conforma alle regole stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e dalla contrattazione collettiva vigente.
- 4.** L'APT offre a tutti i propri dipendenti le stesse opportunità, adottando misure idonee ad evitare discriminazioni, cura e favorisce lo sviluppo, la formazione e l'aggiornamento di ciascuno sulla base delle proprie esigenze e delle caratteristiche personali e stimola la crescita professionale sulla base del merito e delle specifiche competenze personali per qualsiasi decisione relativa alla carriera del dipendente.
- 5.** L'APT contrasta ogni tipo discriminazione relativa a razza, ceto sociale, nazionalità, religione, disabilità, età, sesso, preferenze sessuali, appartenenza ai sindacati o affiliazione politica ecc.
- 6.** L'APT impone l'obbligo di astenersi dall'adottare comportamenti o iniziative che creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o che interferiscano negativamente con le prestazioni lavorative altrui, nonché da qualsiasi atto o comportamento molesto.
- 7.** Nella gestione dei rapporti con i dipendenti e con i collaboratori, l'APT riconosce e tutela tutti i diritti di cui questi godono, anche in considerazione della loro posizione di subordinazione al potere direttivo,



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

organizzativo e gerarchico. In particolare, il dipendente ha diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e dalle disposizioni della normativa vigente; allo svolgimento delle funzioni connesse alla propria qualifica o eventualmente ad una qualifica superiore in conformità alle leggi vigenti ed alla contrattazione collettiva; a ricevere una adeguata formazione professionale tenendo presente le esigenze e le caratteristiche personali di ciascuno; ad una gestione degli orari di lavoro e degli straordinari conforme alla legislazione vigente per il settore e una retribuzione conforme alla legislazione in materia.

- 8.** Non è consentito richiedere a dipendenti e collaboratori, come atto dovuto al proprio superiore, comportamenti contrari a quanto previsto nel presente Codice.
- 9.** Il sistema delle remunerazioni del Personale, per ogni sua componente, deve essere fondato sulla base di valutazioni attinenti alla formazione, alla professionalità specifica, all'esperienza acquisita, al merito dimostrato e al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 10.** L'APT tutela, in particolare, l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, assicurando condizioni lavorative rispettose della dignità individuale, nel pieno rispetto dei contratti individuali e collettivi, dello Statuto dei Lavoratori nonché della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Quindi si adegua pertanto alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, elaborando un efficiente sistema di prevenzione dei rischi e tenendo in costante considerazione i progressi tecnologici in materia.
- 11.** Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.
- 12.** L'APT vigila affinché non siano realizzati atti di violenza o di coercizione psicologica nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità della persona.
- 13.** L'APT vigila, altresì, affinché non siano attuati quei comportamenti volti ad indurre o a costringere, direttamente o indirettamente, i dipendenti ad adottare condotte in violazione del presente Codice Etico o dei regolamenti interni
- 14.** La Società adotta politiche per la gestione e la salvaguardia dei dati personali garantendo la diffusione delle stesse mediante un'adeguata attività di formazione e informazione.
- 15.** È fatto obbligo a ciascun dipendente di conoscere e attuare le politiche societarie in materia di sicurezza trattamento dei dati personali e sicurezza delle informazioni al fine di contribuire a garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle stesse. La privacy di dipendenti e collaboratori è tutelata mediante l'adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e mediante l'utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di dipendenti e collaboratori è ammesso soltanto nel rispetto della legislazione vigente e, comunque, offrendo agli stessi la più ampia informativa ed assistenza.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- 16.** I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad impiegare beni, mezzi e risorse messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Nell'utilizzo dei beni, dei mezzi e delle risorse aziendali, essi sono, pertanto, vincolati ad assumere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'uso. Ciascun dipendente e collaboratore è responsabile di beni, mezzi e risorse a lui affidati ed è tenuto ad informare tempestivamente il proprio responsabile circa il loro utilizzo improprio o dannoso per il patrimonio della Società.
- 17.** Per quanto riguarda i sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, è fatto espresso divieto di introdursi in essi e di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici o password idonei all'accesso. In ogni caso, per quanto riguarda i sistemi informatici o telematici, è vietato: danneggiarli e distruggerli; danneggiare e distruggere le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del loro funzionamento; intercettare comunicazioni ad essi relative. Il patrimonio dei dati e delle informazioni aziendali è strategico per l'APT; pertanto, ciascun Destinatario è tenuto a proteggerlo e ad adottare le misure idonee per impedirne il danneggiamento e la diffusione non autorizzata di informazioni.

### **Articolo 14**

#### *(Rapporto dei dipendenti e collaboratori)*

- 1.** Il comportamento di ogni dipendente e collaboratore si conforma ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà espressi dal nostro ordinamento nonché al rispetto delle regole dettate dal Codice Etico, delle norme contrattuali regolanti il rapporto di lavoro con l'APT e delle disposizioni ed istruzioni attinenti all'attività aziendale.
- 2.** L'APT vigila affinché i dipendenti ed i collaboratori operino in sintonia con le politiche aziendali e, sia nei luoghi di lavoro che all'esterno, si comportino con lealtà, disponibilità e cortesia nei confronti dei colleghi e delle altre persone con le quali entrano in relazione durante l'espletamento delle loro mansioni.
- 3.** Ogni dipendente o collaboratore che venisse a conoscenza di violazioni ovvero di tentate violazioni, in ambito aziendale, del presente Codice Etico, è tenuto a segnalarle al proprio superiore gerarchico, se commesse da altri dipendenti o collaboratori, ovvero, all'organismo di vigilanza, se commesse dai propri superiori gerarchici. Laddove le segnalazioni risultino essere infondate ed effettuate con dolo, al dipendente o al collaboratore responsabile potranno essere applicate le sanzioni così come previste dal Sistema disciplinare e sanzionatorio.

### **Articolo 15**

#### *(Rapporto con i terzi)*

- 1.** È fatto divieto ai membri degli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori della società di fare o promettere a terzi, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi dell'APT nonché di accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi. È



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

consentita soltanto l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia. Nell'ipotesi di divergenze con i terzi, dovrà essere ricercate soluzioni conciliative, allo scopo di superare le contrapposizioni nel miglior modo possibile.

2. Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di offrire, erogare, promettere o concedere, nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasione di festività, omaggi, regalie, somme in denaro, beni o servizi o altre utilità.
3. Nei rapporti con clienti e fornitori sono consentiti solo omaggi o regalie di modico valore, direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte – o anche in un terzo estraneo e imparziale – l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o a concedere indebiti vantaggi, o comunque tali da ingenerare l'impressione di illegalità o immoralità.
4. In ogni caso, tali omaggi o regalie devono sempre essere erogati in conformità alle regole contenute nelle procedure aziendali, documentati in modo adeguato e non essere superiori a euro 150. Chiunque riceva omaggi o regalie – o anche offerte di omaggi o regalie – non conformi ai suddetti principi deve immediatamente informare il proprio responsabile di funzione al quale è demandata la valutazione di un rischio di deroga delle disposizioni e per l'adozione degli opportuni provvedimenti. È comunque vietato sollecitare l'offerta o la concessione, o anche l'accettazione o la ricezione, di omaggi o regalie di qualsiasi genere, se non di modico valore. Chiunque, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi, deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino omaggi o regalie in violazione del presente Codice.

### **Articolo 16**

#### *(Rapporto con i fornitori)*

1. Nella selezione e nelle relazioni con gli operatori economici e consulenti, l'APT valuta in maniera obiettiva e globale la convenienza economica, le capacità tecniche ed economiche e la complessiva affidabilità dei suoi interlocutori. In particolare, la Società tiene conto di elementi quali la solidità finanziaria, le capacità, le competenze, la professionalità, le risorse progettuali, il know-how e l'adozione di appositi sistemi di controllo della qualità aziendale.
2. L'APT vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con i fornitori e gli altri interlocutori siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente.
3. I rapporti con i fornitori e con gli operatori sono regolati da specifici accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità ed in modo da scongiurare ogni abuso di dipendenza economica.

### **Articolo 17**

#### *(Rapporto con i non soci)*

1. L'APT si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei soggetti ai quali eroga i propri servizi nonché la creazione di un rapporto ispirato alla correttezza, alla trasparenza ed all'efficienza.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

2. L'APT vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con i soggetti ai quali eroga i propri servizi siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente.
3. I rapporti con i soggetti ai quali l'APT eroga i propri servizi sono regolati da specifici accordi, strutturati in maniera chiara e comprensibile.

### **Articolo 18**

*(Rapporto con Partiti politici, Organizzazioni sindacali, stampa)*

1. L'APT non eroga contributi, direttamente o indirettamente, a partiti, comitati e movimenti politici, né a loro rappresentanti o candidati, e si astiene da qualsiasi forma di pressione finalizzata ad ottenere favori o trattamenti privilegiati.
2. Allo stesso modo, l'APT non eroga contributi, direttamente o indirettamente, ad Organizzazioni Sindacali, al fine di influenzarne la condotta nell'ambito di procedimenti giurisdizionali a proprio carico o al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alle proprie iniziative ed attività.
3. Salvi e impregiudicati gli obblighi in tema di informazioni privilegiate e riservate e gli altri obblighi di informazioni eventualmente previsti a carico dell'APT da leggi e regolamenti, i rapporti con la stampa e gli altri mass-media e la partecipazione, in nome o per conto dell'APT, a convegni ed altre manifestazioni, sono gestiti unicamente dalle funzioni aziendali competenti; l'APT vigila, in ogni caso, affinché le informazioni diffuse siano veritiere, trasparenti e coerenti con le politiche aziendali.

### **Articolo 19**

*(Rapporto con la Pubblica Amministrazione)*

1. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, avuto specifico riguardo alle finalità espresse dal decreto legislativo n. 231/2001 e dalla legge n.190/2012.
2. In particolare, è vietato ai membri degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori: a) promettere o concedere danaro, vantaggi o altra pubblica utilità o, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti, da parte della Pubblica Amministrazione, nonché parte della Pubblica Amministrazione, nonché agevolazioni contributive, previdenziali ed assistenziali; b) presentare dichiarazioni non veritiere ovvero porre in essere artifici e raggiri diretti all'indebito conseguimento di contributi, erogazioni, finanziamenti; c) impedire o ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, al conseguimento di contributi, erogazioni, finanziamenti; d) impedire o ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare l'applicazione di una sanzione o di negoziarne l'importo; e) adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione in sede e ad esito di procedure ad evidenza pubblica.

### **Articolo 20**

*(Bilancio, comunicazioni sociali)*





## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

1. Nella predisposizione e nel procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio nonché nella formazione e nella diffusione delle comunicazioni sociali in genere, gli organi sociali e gli altri soggetti coinvolti assicurano il rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari nonché la documentazione e corretta imputazione degli atti e delle decisioni assunte, impegnandosi a fornire la massima collaborazione nonché, nel rispetto dei limiti di legge o statutari, informazioni, dati, stime ed elaborazioni accurate e chiare, al fine di consentire la predisposizione di documenti contabili, relazioni o altre comunicazioni sociali veritiere, complete ed inidonee ad indurre in errore i destinatari.

### **Articolo 20**

#### *(Antiriciclaggio)*

1. L'APT esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle relative disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
2. Conseguentemente chiunque opererà per conto dell'APT: a) sarà tenuto a verificare, prima di instaurare con questi rapporti d'affari, le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; b) eviterà qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio ed in particolare dovrà osservare le prescrizioni imposte dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231, attuativo della Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE, che ha innovato le disposizioni concernenti e di finanziamento del terrorismo

### **Articolo 20**

#### *(Diffusione e conoscenza)*

1. L'APT assicura una diffusione generalizzata del Codice Etico ed una corretta comprensione dello stesso all'interno dell'azienda.
2. L'Organismo di vigilanza vigile sull'effettiva attuazione dei suddetti programmi di formazione.
3. Copia del Codice Etico sarà messa a disposizione all'interno dell'azienda.
4. L'APT cura la massima diffusione del Codice anche all'esterno, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni in esso contenute, al fine di informare compiutamente committenti, fornitori, consulenti e tutti gli altri interlocutori, sia privati che istituzionali, circa i valori che essa intende promuovere e, in generale, la politica aziendale alla quale essa si ispira.



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## SISTEMA SANZIONATORIO

### Articolo 1

*(Soggetti destinatari)*

4. Le norme ed i principi contenuti nel Piano Integrato e nei documenti che ne costituiscono parte integrante devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione ed. “apicale”. Fanno parte di questa categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 231, in seguito “Decreto”). Son ritenuti soggetti in posizione “apicale” il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, che rivestono ruoli di gestione e di governo dell’APT.
5. Tenuto conto che il Decreto prevede l’adozione di un Sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Piano Integrato attuate dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale” (cfr. art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto), sono tenuti al rispetto tutti i dipendenti legati all’APT da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti (i.e. quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche i “Dipendenti”).
6. Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare la violazione al Piano Integrato dai membri dell’organo di Controllo.
7. Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Piano integrato commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto, in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati “Terzi Destinatari”). Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti: a) tutti coloro che intrattengono con l’APT un rapporto di lavoro di natura non subordinata (i.e. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati); b) i collaboratori a qualsiasi titolo; c) i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell’APT; d) i fornitori ed i partner.

### Articolo 2

*(Condotte rilevanti)*

1. Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Piano integrato adottato dall’APT, ivi compresi i suoi allegati, costituendo doveri d’ufficio.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

### Articolo 3

#### (Sanzioni)

1. Per i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente articolo 2 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni: il richiamo scritto, la diffida al puntuale rispetto del Piano Integrato, la revoca dell'incarico.
2. Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un Dirigente saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile: il richiamo verbale; il richiamo scritto; la multa, nella misura massima avuto riguardo alle soglie previste dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto; il licenziamento con preavviso; il licenziamento senza preavviso.
3. Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un soggetto qualificabile come dipendente, saranno applicate le seguenti sanzioni in linea con il CCNL vigente: il richiamo verbale; l'ammonizione scritta; la multa, nella misura massima avuto riguardo alle soglie previste dal contratto collettivo applicabile; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile; il licenziamento con preavviso; il licenziamento senza preavviso. Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione.
4. Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte dell'Organismo di vigilanza saranno applicate le seguenti sanzioni: la diffida al puntuale rispetto del Piano Integrato, la revoca dell'incarico.
5. Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni: la diffida al puntuale rispetto del Piano integrato, pena l'applicazione di una penale ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con l'APT; la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l'APT. Nel caso in cui le violazioni, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore. Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite "Clausola 231".

### Articolo 4

#### (Elementi)

1. Elemento soggettivo. Con riferimento all'elemento soggettivo, si precisa che:
  - l'*intenzionalità* presuppone la volontà di violare i doveri imposti dal presente Sistema Disciplinare indipendentemente dalla determinazione dei danni di qualsiasi natura o importo;
  - la *colpa lieve* viene identificata in una "*trascuratezza dei propri doveri*" resa attraverso un comportamento improntato in violazione dei limiti di comportamento richiesti al soggetto medio, in



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

ragione delle particolari doti di diligenza, prudenza e perizia che il ruolo rivestito richiede, senza determinare alcun pregiudizio;

- la *colpa grave* coincide con quella lieve, ma si differenzia in quanto il comportamento determina un pregiudizio senza precisa volontà di attuare tale pregiudizio;
- il *dolo* costituisce il volontario inadempimento ai doveri imposti dal presente Sistema Disciplinare.

2. Elemento oggettivo. Il “*comportamento*” del dipendente deve corrispondere ad una condotta definita dalle fonti indicate nel precedente comma 1.
3. Valutazione Il comportamento sarà complessivamente valutato, analizzando le diverse forme in cui l'attività può esplicarsi, in relazione ai seguenti criteri generali: a) rilevanza degli obblighi violati; b) responsabilità connesse alla posizione e al ruolo occupato dal responsabile della violazione; c) comportamento verso i terzi; d) l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'APT e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse del APTstesso; e) le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo. La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave

### Articolo 5

#### (Procedimento)

1. L'Organismo di Vigilanza, a seguito della ricezione di segnalazioni ovvero dell'acquisizione di flussi informativi ottenuti nel corso della propria attività di vigilanza, valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se risulta essersi effettivamente verificata una delle violazioni al Piano integrato. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, secondo il dettato normativo contenuto nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR, Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 101/2018, recante “*D per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)*”, nonché delle vigenti previsioni legislative contenute in via residuale nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. In nessun caso lo stesso comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute. Valutata la sussistenza della violazione, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Presidente, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto.
2. L'Organismo di Vigilanza, in funzione della gravità delle violazioni, potrà attivare - nel rispetto della tempistica prevista dal CCNL aziendale applicato - i procedimenti di irrogazione delle sanzioni come di seguito descritti e dare atto degli eventuali provvedimenti nelle sue relazioni semestrali.
3. Qualora sia riscontrata la violazione del Piano integrato da parte di un soggetto che rivesta la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente, non legato al APT da rapporto di lavoro dipendente,



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

4. Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare la sanzione disciplinare.
5. Qualora l'Organismo di Valutazione riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'Organismo di valutazione trasmette vertice aziendale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Valutazione.
6. L'Organismo di Valutazione cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua concreta applicazione.
7. Gli organi dell'APT, qualora riscontrino la violazione da parte dell'Organismo di Vigilanza stesso, verrà investito il Consiglio di Amministrazione, il quale previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione disciplinare ritenuta applicabile.
8. Qualora riscontri la violazione da parte di un Terzo Destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Il Presidente si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza ed invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Piano Integrato oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Presidente, che



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

provvede alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

9. L' Organismo di Vigilanza cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

## REGOLAMENTO WHISTLEBLOWER

### **Articolo 1 - Whistleblower**

La figura del cd. whistleblower (“*colui che soffia il fischietto*”) è stata elaborata negli Stati Uniti d’America per indicare l’individuo che denunci attività illecite all’interno dell’organizzazione di appartenenza. Alcuni ritengono che la nozione richiami la figura dell’arbitro che “*soffia*” il fischietto per segnalare un “*fallo*”: immagine accostata a quella del dipendente che denuncia un illecito.

In una accezione più ampia, il “whistleblower” è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa (quindi da “interno”) “scopra” un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all’azienda/impresa stessa (es. danno all’immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie.

Queste denunce rappresentano un efficace strumento diffuso di controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno all’apparato pubblico creando una sorta di sistema immunitario organico. Tuttavia, affinché denunce del genere siano incoraggiate è necessario che colui che segnala l’illecito sia “*protetto*” da eventuali ritorsioni o vessazioni, già solo sul piano del clima lavorativo in cui offre la sua prestazione: ad es., in primo luogo, potendo beneficiare dell’anonimato.

### **Articolo 2 - Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale e si prefigge l’obiettivo generale di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni e, di conseguenza, limitare al massimo la presenza di fattori che



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

possano impedire di ricorrere all'istituto. Nello specifico si ritiene doveroso fornire al whistleblower tutte le indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, avendo cura di indicare le tutele che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione. Per anonimato del segnalatore si intende che la sua identità non deve essere rivelata al di fuori della segnalazione stessa, che sarà effettuata secondo criteri e modalità definite dal presente regolamento. Ciò al fine di poter comunque qualificare il segnalatore quale dipendente o soggetto esterno e poter procedere con le successive azioni a tutela.

Ulteriori obiettivi del regolamento possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione di illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire l'anonimato del segnalatore e la riservatezza della segnalazione stessa;
- definire il ruolo del RPTC quale destinatario delle segnalazioni.

### **Articolo 3 – Definizione di corruzione**

Ai fini di una corretta definizione del termine corruzione si reputa opportuno riportare integralmente il concetto esplicitato nel Piano Nazionale Anticorruzione. Difatti, nel suddetto documento esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

#### **Articolo 4 - Soggetti che possono effettuare le segnalazioni**

Le segnalazioni di condotte illecite per come indicate nel precedente art.3 possono essere effettuate da: personale dipendente, componenti degli Organi Sociali; collaboratori della società a vario titolo; soggetti esterni alla Società (come, ad esempio, i fornitori, i clienti, gli stakeholders ...). Considerate le finalità del presente regolamento, la riservatezza delle segnalazioni è garantita anche a coloro che, pur non essendo dipendenti, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che eseguono prestazioni per conto dell'APT. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

#### **Articolo 5 - Oggetto della segnalazione**

Possono essere segnalate le condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto instaurato con l'APT. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'APT o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice Penale, le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui — a prescindere dalla rilevanza penale — venga in evidenza un mal funzionamento dell'organizzazione (maladministration) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa. Più in generale, è possibile segnalare tutte le condotte assimilabili al concetto di corruzione così come esplicitato al precedente art. 3, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare: sprechi nepotismo demansionamenti, mancato rispetto dei tempi procedurali reiterato assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili false dichiarazioni violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro violazione delle normative interne.





PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

## **Articolo 6 - Contenuto della segnalazione**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPC, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni, indirizzate al RPC, possono essere effettuate:

- attraverso il sistema di gestione delle segnalazioni disponibile all'indirizzo APT Livigno - Via Rasia 999 – 23041 LIVIGNO
- recapitate a mezzo posta ordinaria
- via e-mail all'indirizzo [responsabileanticorruzione@livigno.eu](mailto:responsabileanticorruzione@livigno.eu)

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Pertanto, la tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

## **Articolo 7 - Segnalazioni anonime**

Si considerano segnalazioni anonime quelle segnalazioni che risultano prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

Tali segnalazioni, in linea di principio non ammesse, possono comunque essere oggetto di successive verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPC.



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Da ciò ne consegue che la tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

### **Articolo 8 - Fondatezza della segnalazione**

Le verifiche sulla fondatezza della segnalazione sono demandate al RPC che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPC, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- b) comunicare la segnalazione al Responsabile del settore/servizio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- c) inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare;
- d) inoltrare la segnalazione all' Organismo di Vigilanza.

Nel caso di trasmissione ai soggetti di cui ai punti a) e d), la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 - bis d.lgs. 165/2001.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti di cui ai punti b) e c), dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. Tali soggetti hanno l'onere di informare il RPC circa l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza

### **Articolo 9 Principi generali e tutele**

La pratica del Whistleblowing, come indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno dell'APT. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche - e soprattutto - la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di contro vedere la propria segnalazione inascoltata.



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che l'APT si impegna a garantire.

### Principio di non esclusione

L'APT garantisce di analizzare *tutte* le segnalazioni ricevute. Per ogni segnalazione sarà inviato idoneo feedback al segnalante (laddove il canale e/o le modalità di segnalazione lo consentano), che potrà riguardare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria, suoi risultati e le eventuali azioni intraprese

### Tutela del Segnalante

L'APT tutela il soggetto segnalante - che denuncia i comportamenti illeciti - contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. La segnalazione non potrà costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il soggetto segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

### Tutela del Segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whisdeblowing e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del Soggetto Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, le Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità disciplinare, civile e/o penale a carico del Segnalante.

### Sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti soggetti:

- il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il soggetto che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dall'APT, è risultato aver posto in essere atti illeciti (di frode o di corruzione) o più in generale attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Patto Integrato o al sistema delle procedure aziendali anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito da parte di un dipendente, l'APT potrà presentare denuncia all'autorità giudiziaria. In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (es. un fornitore) l'APT potrà procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

#### Confidenzialità e riservatezza

Qualora si tratti di segnalazioni nominative l'APT garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del segnalante. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del soggetto segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori; in tale caso l'APT si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato;



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

- l'identità del Segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

### Reporting

Periodicamente e su base almeno annuale viene redatto da parte del RPC un report nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle segnalazioni ricevute e sullo stato di avanzamento delle attività di verifica. Analogamente viene redatto un report verso l'Organismo di Vigilanza su tutte le segnalazioni aventi impatti anche solo marginali sul Codice Etico e sul Piano Integrato.

### Articolo 9 Responsabilità del Whistleblower

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

### Articolo 10 Attività' del RPC

Il RPC, in accordo alle previsioni ANAC, invia a tutto il personale dell'APT, con cadenza periodica, comunicazioni ed informative specifiche in cui sono illustrate le finalità dell'istituto del whistleblowing. Inoltre, rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Infine, lo stesso RPC provvederà a pubblicare il presente regolamento sul sito internet aziendale

### Articolo 11 Segnalazione all'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

E perciò stato istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante: ANAC assicura la riservatezza sull’identità e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo ANAC [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it).

Qualora le segnalazioni riguardino direttamente il RPC aziendale le stesse possono essere inviate direttamente ad ANAC

### **ALLEGATO**

### **MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O SCORRETTE (C.D. WHISTLEBLOWER)**

#### **DATI SEGNALANTE**

Nome e Cognome del segnalante

Qualifica servizio attuale

Settore organizzativo e sede di servizio attuale

Settore organizzativo e sede di servizio all’epoca del fatto segnalato

Telefono

e-mail

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto



## PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

Data della segnalazione

Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri

### **DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA**

Data in cui si è verificato il fatto

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto

Soggetto che ha commesso il fatto:

Nome, Cognome, Qualifica

(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali soggetti privati coinvolti

Eventuali imprese coinvolti

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:

Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti

Settore a cui può essere riferito il fatto

Descrizione del fatto:



#### PIANO INTEGRATO 2023-2024-2025

La condotta potrebbe essere illecita o scorretta perché

- penalmente rilevanti
- attuate in violazione delle disposizioni sanzionabili
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine
- suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente
- suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività

Se altro, specificare \_\_\_\_\_

**Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci e/o formazione do uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.**

LUOGO

DATA

FIRMA